Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XIII Legislatura

XVII SESSIONE ORDINARIA

181ª SEDUTA PUBBLICA

Giovedì 8 gennaio 2004 – ore 17.00

O R D I N E D E L G I O R N O

I - COMUNICAZIONI

II - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83, LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:

N. 253 – Seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 2003 in materia di anticipato collocamento a riposo esteso al personale degli enti locali.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

- con la sentenza 21 ottobre 2003, n. 314 la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, recante "Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10";
- tale normativa estendeva ai dipendenti in servizio presso gli enti locali, al personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 sull'occupazione giovanile, ai dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza della regione ed ai dipendenti dei soppressi patronati scolastici, la possibilità di anticipato collocamento a riposo e poneva a carico degli enti di appartenenza l'onere finanziario conseguente all'applicazione di tali benefici;

- tra le motivazioni esposte a fondamento della pronuncia di illegittimità, assume particolare rilievo quella basata sulla violazione dello "status di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 (nella versione anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione";
- a dire della Corte, "non si adempie all'onere costituzionalmente imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di indicare i mezzi finanziari necessari per fare fronte alle spese previste, in quanto ci si limita esclusivamente a menzionare i soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare";
- inoltre, la Corte rileva come, con la norma dichiarata illegittima, si finirebbe "per incidere negativamente una seconda volta sull'autonomia degli enti locali, imponendo loro di impegnare proprie risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati da altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l'interesse al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi";

RITENUTO che:

- la censura mossa dalla Corte coglie nel segno, poiché non si tratta di certo della prima norma approvata all'insegna "dell'armiamoci e partite", che grava gli enti locali di oneri sempre maggiori senza una preventiva verifica della disponibilità finanziaria;
- è ovvio che gli enti in questione nulla possono rispetto ad una legislazione regionale poco attenta ed anzi orientata verso la politica dello "scaricabarile";

CONSIDERATO che:

- l'approvazione di norme onerose per gli enti locali avviene contestualmente alla progressiva riduzione dei trasferimenti in loro favore nonché ai ritardi ormai cronici nelle effettive erogazioni di tali trasferimenti;
- a causa di ciò, le difficoltà degli enti locali, ed in particolare dei comuni, sono sempre maggiori, mettendo a rischio la possibilità di garantire ai cittadini servizi di particolare rilievo,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- ad ottemperare alle prescrizioni della Corte costituzionale nella predisposizione di atti e provvedimenti di propria competenza e di competenza della Giunta di Governo, al fine di salvaguardare gli enti locali da oneri finanziari che metterebbero a rischio lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti medesimi.

(17 novembre 2003)

BARBAGALLO – GENOVESE – GURRIERI – TUMINO
VITRANO – ZANGARA

III - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DELLA RUBRICA "Cooperazione, commercio, artigianato e pesca".